

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Parma Infrastrutture S.p.A.

Sede Legale in Parma, Largo Torello de Strada, 11/A
Partita IVA 02346630342

SOMMARIO

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. EFFETTI E MODIFICHE.....	3
3. NOMINA DELL'ORGANISMO.....	4
4. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO.....	4
5. OBBLIGHI IN MERITO AI REQUISITI DI MORALITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA.....	5
6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	5
7. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO.....	6
8. MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO.....	8
9. REPORTING DELL'ORGANISMO.....	9
10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
11. SUPPORTO OPERATIVO ALL'ORGANISMO.....	11
12. ARCHIVIO, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	12

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso Parma Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche la «Società») l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche «Organismo»), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo» (di seguito «il Modello») adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito anche il «Decreto»).

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, viene pertanto affidato dalla Società al sopra citato organismo, ad oggi di natura monocratica, dotato di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

- 1.2 Come previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Parma Infrastrutture S.p.A., l'Organismo di Vigilanza definisce con proprio Regolamento le modalità operative di svolgimento dell'incarico affidato.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza, e ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

2. EFFETTI E MODIFICHE

- 2.1 Il presente Regolamento è predisposto ed approvato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo") di Parma Infrastrutture in sede di prima adunanza e successivamente presentato all'Organo Amministrativo della Società per approvazione con specifica determinazione, che ne attesta l'efficacia e la decorrenza della validità.
- 2.2 Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento possono essere apportate unicamente su decisione dell'Organismo di Vigilanza e successivamente trasmesse all'Organo Amministrativo per la relativa approvazione con specifica determinazione.
- 2.3 In caso di nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza, o di modifica della sua composizione, il Regolamento in vigore deve essere formalmente approvato dai nuovi componenti mediante una determinazione validamente assunta

all'unanimità. Laddove non vengano richieste modifiche o integrazioni al testo del presente documento, l'Organismo di Vigilanza darà atto, tramite comunicazione all'Organo Amministrativo, dell'avvenuta adozione del Regolamento da parte dei nuovi componenti dell'Organismo. In alternativa il testo del nuovo Regolamento proposto ed approvato dal nuovo Organismo di Vigilanza dovrà seguire l'iter di approvazione precedentemente descritto.

3. NOMINA DELL'ORGANISMO

- 3.1 L'Organo Amministrativo della Società ha provveduto alla nomina dell'Organismo tramite specifica DAU (Determinazione Amministratore Unico) n. 54 del 10 giugno 2014.
- 3.2 A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, esso è collocato in posizione di staff al vertice aziendale, rispondendo e riportando direttamente all'Organo Amministrativo. L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le attività dallo stesso poste in essere non possono essere sindacate da altro organismo o struttura aziendale.
- 3.3 L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. L'Organo Amministrativo della Società provvede annualmente a dotare l'Organismo di un fondo congruo, su proposta dell'Organismo stesso, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

4. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni o, se diverso, per i termini previsti dallo specifico atto di nomina di cui sopra, allo scadere dei quali l'Organo Amministrativo può rinnovare l'incarico.
- 4.2 Non può essere incaricato e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
- 4.3 I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.
- 4.4 L'Organo Amministrativo della Società può revocare in ogni momento l'Organismo, per giustificato motivo. Nel caso in cui la sostituzione avvenga

senza giustificato motivo, l'incaricato revocato potrà chiedere di essere reintegrato nella carica. A titolo meramente esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione all'Organo Amministrativo del verificarsi di una causa di decadenza in capo all'Organismo medesimo ovvero l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo paragrafo 7.

- 4.5 Ciascun membro (ad oggi unico) dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso scritto di almeno 30 giorni con comunicazione tramite raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.

5. OBBLIGHI IN MERITO AI REQUISITI DI MORALITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

- 5.1 L'Organismo di Vigilanza è scelto dall'Organo Amministrativo esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

In particolare, i componenti dell'Organismo possono essere scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile, di controllo di gestione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, dotati di adeguata professionalità e competenza ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i sindaci, in modo che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta non siano pregiudicati. Inoltre non deve essere in rapporti di coniugio o parentela con l'Organo Amministrativo.

Ciascun membro (ad oggi unico) dell'Organismo invia annualmente all'Organo Amministrativo una dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti necessari all'incarico di componente dell'Organismo; l'Organo Amministrativo ne prende quindi atto.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 6.1 L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Organo Amministrativo.
- 6.2 L'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello, e si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità

con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.Lgs. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»).

- 6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di Organismo.

7. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

7.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale, sulla conoscenza e sulla comprensione dei principi delineati dal Modello;
- b) vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello in ambito aziendale;
- c) verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- e) monitorare l'evoluzione del Decreto;
- f) proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- g) stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di strumenti, informativi e non, idonei a segnalare tempestivamente anomalie o disfunzioni del Modello ed a ricevere altrettanto tempestivamente le relative segnalazioni;
- h) vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte, che concorre a realizzare il Modello, sia rispondente alle finalità del Modello individuate dal Decreto;
- i) valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e/o di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso, proponendole all'Organo Amministrativo;
- j) vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'Organismo dovrà, pertanto, svolgere anche controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere;
- k) verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dall'Organo Amministrativo.

7.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- a) coordinarsi con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- b) verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- c) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto operativo di funzioni aziendali dedicate (i.e. Internal Audit);
- d) verificare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- e) verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- f) segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure apicali della stessa;
- g) segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, laddove fondate.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario precisare che l'adozione di eventuali sue modifiche è rimessa alla competenza dell'Organo Amministrativo, il quale appunto, a mente dell'Art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

7.3 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- a) accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- b) disporre che i destinatari del Modello, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività della Società rilevanti ai sensi del Modello e del Codice Etico e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione all'Organo Amministrativo nel caso in cui si superi il budget stanziato;

- d) compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente o all'Organo Amministrativo, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- e) ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni.

8. MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

- 8.1 In conformità alle prescrizioni del Modello, l'Organismo dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento. L'obbligo di informazione grava, in genere, su tutti i soggetti operanti per la Società e destinatari del Modello e ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, e a eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.
- 8.2 L'Organismo provvede, dunque, a comunicare alle strutture della Società i flussi informativi che devono essergli trasmessi, con anche l'indicazione dei soggetti responsabili, della periodicità e delle modalità di comunicazione. In particolare, a riguardo l'Organismo dispone che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste.
- 8.3 Devono essere tempestivamente comunicati all'Organismo i seguenti atti ufficiali:
- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - b) provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione;
 - c) richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai soggetti operanti per conto della Società in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti.

- 8.4 Le segnalazioni pervenute all'Organismo sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sarà consentito l'accesso al solo Organismo.

9. REPORTING DELL'ORGANISMO

- 9.1 L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse, predisponendo un piano annuale delle verifiche da presentare all'Organo Amministrativo. Tale piano dovrà indicare le attività che l'Organismo intenderà svolgere con riferimento a quanto indicato all'Art. 6.
- 9.2 Il piano annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo svolgimento di specifiche indagini interne dirette all'accertamento di eventuali violazioni del Modello. Tali verifiche saranno effettuate sia nel caso in cui i flussi informativi, pervenuti all'Organismo, segnalino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'Organismo abbia ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriore approfondimento.
- 9.3 All'Organismo sono rimessi i seguenti obblighi di informazione:
- a) su base semestrale, nei confronti dell'Organo Amministrativo, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Collegio Sindacale.
 - b) su base semestrale nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti dell'Organo Amministrativo, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni.
- 9.4 L'Organismo potrà essere convocato e potrà richiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo.

10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 10.1 Le segnalazioni possono essere effettuate all'Organismo di Vigilanza in forma scritta a mezzo di e-mail ad un indirizzo di posta elettronica riservato, protetto da password, che potrà essere visionato solo dell'OdV. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di

discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. Ed in tal senso l'Organismo di Vigilanza garantisce l'anonimato del soggetto che ha inoltrato la segnalazione.

10.2 La segnalazione deve essere debitamente circostanziata ed avere ad oggetto:

- a) violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate nonché eventuali violazioni del Codice di Condotta
- b) l'esistenza di processi aziendali risultati e/o percepiti come privi, in tutto o in parte, di apposita e adeguata regolamentazione ai fini della validità del Modello a fronte di mutamenti normativi o di modifiche organizzative e strutturali dell'azienda
- c) potenziali notizie di reato e ogni informazione utile all'esercizio delle attività di controllo e verifica proprie dell'Organismo.

10.3 Una segnalazione deve ritenersi come debitamente circostanziata quando consente di individuare la violazione commessa, la/le persone coinvolte, il periodo in cui il fatto è stato compiuto. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche.

10.4 Le segnalazioni giunte all'Organismo di Vigilanza sono da questo obbligatoriamente valutate al fine di accertare la verità e fondatezza delle segnalazioni stesse. In particolare l'Organismo valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

10.5 Al termine delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione sulla attività svolta e, in caso di accertamento positivo, propone all'Organo Amministrativo l'eventuale adozione delle sanzioni disciplinari indicate alla Sezione Quarta della Parte Generale del Modello.

10.6 L'Organismo di Vigilanza può sospendere o interrompere l'attività di verifica in qualunque momento se viene rilevata l'infondatezza della segnalazione. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avvisa il soggetto o la Direzione/Funzione che ha inoltrato la segnalazione sull'esito della stessa.

10.7 Gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni devono essere successivamente inviate dalla Funzione / Direzione competente all'Organismo.

10.8 Nel rispetto delle previsioni al capitolo 3.4 del Modello Organizzativo adottato dalla Società, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di

Vigilanza le notizie concernenti provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti.

11. SUPPORTO OPERATIVO ALL'ORGANISMO

11.1 Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo si potrà avvalere della collaborazione, di tutte le funzioni aziendali che, dotate di specifiche competenze e/o di risorse idonee, possano garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell'Organismo.

11.2 L'Organo Amministrativo nomina per il servizio relativo agli adempimenti ex D. Lgs 231/01, contestualmente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, l'Internal Auditing ed il Servizio di Segreteria ad esso correlati.

11.3 In particolare, l'Organismo potrà delegare lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) effettuare la raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle strutture della Società e da soggetti terzi. In questo caso, la funzione designata dovrà informare tempestivamente l'Organismo del ricevimento di tali segnalazioni;
- b) ricevere i flussi informativi definiti dall'Organismo predisponendo una relazione periodica riportante le anomalie eventualmente riscontrate;
- c) analizzare il Modello al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) valutare la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività «sensibili» identificate;
- e) eseguire il follow-up delle proposte di adeguamento del Modello formulate dall'Organismo ed apportate dall'Organo Amministrativo al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In ogni caso, anche in ordine alle eventuali funzioni delegate, la responsabilità da esse derivante ricadrà sull'Organismo medesimo.

11.4 L'Organismo non potrà in ogni caso delegare le attività volte a:

- a) valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'aggiornamento del Modello;
- b) valutare se analizzare o archiviare le segnalazioni ricevute;

- c) valutare l'effettiva conoscenza e comprensione delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari del Modello stesso;
- d) effettuare le proposte di adeguamento del Modello all'Organo Amministrativo.

12. ARCHIVIO, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- 12.1 Ogni informazione, documentazione, segnalazione, report pervenuto, predisposto o acquisito dall'Organismo nell'esercizio delle proprie funzioni è custodito in un apposito archivio informatico e cartaceo riservato dell'Organismo.
- 12.2 La documentazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza ai sensi di legge per un periodo di 10 anni. A tale archivio possono accedere solo l'Organismo di Vigilanza ed il Segretario.